

# GIOVANNI PELLEGRINO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. GIOVANNI PELLEGRINO

Avv. GIANLUIGI PELLEGRINO

Avv. VALERIA PELLEGRINO

## Collaboratori

Avv. BARBARA CATALDI

Avv. ALESSANDRA CURSI

Avv. FRANCESCO FANASCA

Avv. FRANCESCA GIANNELLI

Avv. AMINA L'ABBATE

Avv. ANNA PAOLA LABRINI

Avv. MARIA GRAZIA MARINOSCI

Avv. ALFREDO MATRANGA

Avv. FRANCESCO MEO

Avv. FRANCESCA MONTANARO

Avv. FEDERICO PELLEGRINO

Avv. ALBERTO PEPE

Avv. VALENTINA ROMANO

Avv. DANIELE ROSATO

Avv. ANNA SALVI

Avv. GABRIELLA TRICARICO

Roma, 11.6.15

**Spett.le**

**Movimento Difesa del Cittadino**

**SEDE**

Oggetto: Parere **pro veritate**. Legge Severino – Campania

Codesta spett.le associazione, da sempre impegnata sul fronte del rispetto delle norme poste a salvaguardia delle funzioni pubbliche, anche alla stregua della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione in vostra difesa ottenuta con riguardo alla qualificazione dell'istituto della sospensione obbligatoria ex lege (e la conseguente declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario), mi chiede di esprimere parere **pro veritate** sulla questione se esistano elementi impeditivi al pieno rispetto della cd. legge Severino con riferimento all'esito delle elezioni regionali in Campania con riguardo alle note vicende che si riferiscono al candidato Presidente risultato vincitore.

In particolare mi si chiede se possa essere di impedimento all'applicazione delle legge l'argomentazione che ciò comporterebbe l'impossibilità di funzionamento dell'ente regionale con conseguente restituzione della parola agli elettori, salvo intervento di carattere legislativo.

La risposta è in realtà molto semplice, pur agitandosi sull'argomento un dibattito talvolta assai confuso.

Ed invero basti ricordare (come del resto ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione nella decisione di recente ottenuta nel vs. interesse) che l'istituto della sospensione obbligatoria ex lege opera non già con riguardo all'organizzazione o la funzionalità di questo o quell'ente, ma

**direttamente in capo alla persona** rispetto alla quale si verifica la condizione fissata dalla legge, inibendo a suo carico in radice l'esercizio della funzione pubblica quale contenuto del diritto di elettorato passivo che viene per legge e in tali termini interdetto.

In altri termini l'interdizione opera a carico della persona per il tempo stabilito dalla legge: 18 mesi dall'intervento della causa generativa; nella specie si tratta di sentenza, pur non definitiva di condanna del tribunale per uno dei reati previsti dalla legge.

Non a caso, come è del tutto pacifico nell'insegnamento sia della Cassazione che della Corte costituzionale (e in numerosissimi univoci precedenti di Palazzo Chigi), il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri che prende atto dell'esistenza di tale interdizione, è **meramente dichiarativo** e ciò proprio in quanto si limita a rilevare che in capo a quella persona eletta opera la causa interdittiva stabilita dalla legge. Sicchè all'eletto è inibito ex lege l'esercizio della funzione, atteso che la sua facoltà di esercizio della carica quale contenuto del suo diritto di elettorato passivo è sul punto inibita dalla norma di legge.

Detto in altri termini tale interdizione, la persona interessata **la porta con sé** a prescindere da quale carica elettiva ambisca ad esercitare.

Si aggiunga che identico effetto la legge riconduce anche ad altri provvedimenti "penali" pur del tutto provvisori come l'arresto o la misura di prevenzione non ancora definitiva o l'obbligo di dimora. Ed appartiene al comune buon senso prima ancora che al diritto che chi versi in siffatta situazione non possa pretendere nemmeno per un attimo di esercitare la carica che la legge gli interdice. Il tutto fermo restando il pieno rispetto della presunzione di innocenza atteso che si è semplicemente in presenza di norme che hanno voluto alzare l'asticella di salvaguardia intorno alle funzioni politiche-elettive, lasciando ovviamente immutato diritto di difesa in sede penale e presunzione di innocenza sino a condanna definitiva.

Inoltre come la Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare avendo riguardo a identica disciplina che, quanto alla portata effettuale esiste nel nostro ordinamento da oltre vent'anni, si tratta di norme poste a tutela dell'ordine pubblico affinché chi versi nelle cause previste dalla legge non possa entrare in alcun contatto con l'esercizio della funzione pubblica: "*è indubbio – ha sancito la Consulta - che la sospensione obbligatoria.. integra gli estremi di un vero e proprio impedimento del Presidente che gli **preclude l'esercizio delle attribuzioni connesse alla carica ...con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto***" (sentenza n. 352/08).

Ne consegue che, pur essendo ben possibile sul versante giuridico accedere ad una qualsivoglia candidatura pur avendo a proprio carico la richiamata causa interdittiva (temporanea **ma assoluta**), ciò avviene **assumendosi il rischio che se al momento della proclamazione quella causa permanga la funzione pubblica non può in alcun modo essere assunta, nemmeno per un attimo.**

Risulta quindi evidente come gli eventuali effetti ulteriori che derivino dallo specifico ordinamento dell'ente nell'ambito del quale ci si è voluti candidare, operano su un piano del tutto diverso che giammai può servire ad

**abbuonare o condonare** in tutto o in parte l'operatività dell'interdizione che opera ex lege sulla persona. Ancora una volta è il buon senso oltre che fermi principi di diritto a dire che sarebbe del resto paradossale e contro ogni minimo principio giuridico e costituzionale, che colui che con la propria candidatura assume consapevolmente il rischio che si è detto, poi riceva proprio dal verificarsi di quel rischio (permanente sussistenza dell'interdizione al momento della proclamazione) il beneficio di vedersi in tutto o in parte "abbuonata" l'interdizione consentendogli di esercitare (fosse pure per un solo giorno) quelle funzioni che la legge gli interdice in modo assoluto.

Del resto quando in specifici precedenti si è cercato di allegare un qualche analogo inconveniente quale eccezione all'applicazione della legge, proprio la Presidenza del consiglio dei ministri per bocca dell'Avvocatura dello Stato ha giustamente rilevato che *"nel sistema istituzionale nessuno e intoccabile, neppure quando fosse incompleto il sistema delle sostituzioni"*.

In definitiva se si sceglie di candidare un arrestato o un condannato in primo grado per uno dei reati indicati dalla legge, o un sottoposto a misura di prevenzione o obbligo di dimora, insomma un soggetto che si trovi nella pur temporanea ma assoluta interdizione ad assumere la funzione come stabilito dalla legge, si sta decidendo di correre consapevolmente il rischio che se all'atto della proclamazione quella causa interdittiva permanga, la funzione in alcun modo può essere assunta con tutte le relative conseguenze derivanti anche dai diversi ordinamenti dei diversi enti.

Sicchè se tale rischio si corre con riguardo all'essenziale ruolo del Presidente di Regione non si può poi lamentare che l'effetto sia quello della paralisi.

Ci si trova del resto in situazione del tutto identica a quella in cui si fossero candidati tutti consiglieri portatori di analoga interdizione. Così come in quel caso di sarebbe avuta paralisi dell'essenziale funzione consiliare, allo stesso modo nel caso che è venuto a verificarsi si ha paralisi dell'altrettanto essenziale organo di vertice politico elettivo (secondo l'ordinamento "presidenzialista" dell'ente).

In conclusione il parere pro veritate richiestomi è che non possa essere allegata alcuna causa ostativa all'applicazione della legge né ragione giuridica alcuna per abbuonare in tutto o in parte l'interdizione stabilita dalla legge a tutela di primari interessi posti a salvaguardia della funzione pubblica (come da pacifico insegnamento anche della Corte costituzionale).

Quanto precede ovviamente vale a diritto vigente, essendovi in astratto la possibilità di un pur delicato e problematico intervento legislativo che in ogni caso dovrebbe escludere deroghe personali al principio fondamentale dell'**uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge**.

In fede

Avv. Gianluigi Pellegrino